

(N. 1054)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1950

Stanziamiento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'intento di avviare a soluzione il grave problema del pagamento delle rette di spedalità da parte dei comuni, venne stabilito che le rette predette, consumate durante il quinquennio dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1952, sarebbero state anticipate dallo Stato salvo rivalsa verso i comuni debitori.

Nel provvedimento citato venne all'uopo stanziato il fondo di lire 12 miliardi, destinato

alle anticipazioni per il biennio 1948-49. Detto fondo, a seguito degli aumenti delle diarie successivamente intervenuti, è risultato insufficiente allo scopo, onde la necessità di una adeguata integrazione, che si è dovuta contenere nella misura di lire un miliardo, attese le limitate disponibilità di bilancio fatte presenti dal Ministero del tesoro.

All'onere derivante dal provvedimento viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri (primo provvedimento).

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, concernente le norme sulla riscossione delle rette di ospedalità, è elevata a lire tredici miliardi.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire un miliardo autorizzata dal precedente articolo 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1949-50.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.